

REGOLAMENTO LETAMAIO FERUBAR

Art. 1 Oggetto

Oggetto del presente regolamento è il letamaio con fossa per il colaticcio di proprietà del Patriziato di Bosco Gurin, situato il località "Ferubar" a Bosco Gurin.

Art. 2 Scopo

Scopo del Regolamento è quello di permettere all'Amministrazione Patriziale, quale ente proprietario dell'infrastruttura, di regolare l'uso, la gestione e la manutenzione della stessa, nel pieno rispetto delle prerogative economico – ambientali del luogo.

Art. 3 Competenze dell'Amministrazione Patriziale

La competenza di gestire il letamaio e di far rispettare il presente Regolamento è a carico dell'Amministrazione Patriziale di Bosco Gurin.

Art. 4 Guardiano

- Qualora lo ritenesse opportuno, per il controllo e l'osservanza del presente Regolamento, l'Amministrazione Patriziale può nominare un guardiano del letamaio. Le competenze a quest'ultimo affidate sono le seguenti:
 - Controllo dell'utenza autorizzata.
 - Controllo degli abusi.
 - Controllo della manutenzione ordinaria di competenza degli agricoltori che ne fanno uso.
 - Controllo della manutenzione straordinaria.
 - Gestione della svuotatura della fossa per il colaticcio.
 - Ogni altra competenza a lui affidata dall'Amministrazione.
- Per le sue mansioni il guardiano riceverà dal Patriziato un compenso massimo di Fr. 200.- annui.
- Il guardiano deve dar scarico delle proprie incombenze per iscritto una volta all'anno all'Amministrazione Patriziale.

Art. 5 Uso del letamaio

- Di regola possono far uso del letamaio unicamente le aziende agricole che utilizzano le stalle di Ferubar, in casi eccezionali anche le altre aziende agricole con sede a Bosco Gurin, sempre previa richiesta scritta all'Amministrazione patriziale;
- L'Amministrazione patriziale rilascia il permesso d'uso tenendo conto delle dimensioni del letamaio e della relativa fossa per il colaticcio.

Art. 6 Norme di sicurezza

- I singoli utenti devono essere convenientemente assicurati per ogni forma di incidente o danno dovuto al proprio agire.
- L'uso del letamaio è comunque proibito quando ciò potrebbe produrre eccessivi danneggiamenti del manufatto e quando le condizioni di quest'ultimo non dovessero garantire sufficiente sicurezza.

Art. 7 Tasse

- Per l'uso del letamaio, autorizzato dall'Amministrazione Patriziale, viene prelevata una tassa base massima di Fr. 100.- annui per ogni utente. Lo sgombero degli scarti (letame e colaticcio) è di principio a carico degli utenti.
- Se per motivi giustificati lo sgombero degli scarti, o di una parte di essi, non può essere eseguito da uno o più utenti, subentra l'Amministrazione patriziale; a questo punto tutte le spese di sgombero sostenute vengono fatturate agli utenti in base al rispettivo quantitativo di scarti prodotti.

Art. 8 Sanzioni

- In caso di abuso l'Amministrazione Patriziale, a dipendenza della gravità, può intervenire con l'ammonizione scritta o la multa, o se del caso al divieto di utilizzo.
- Le multe possono variare da un minimo di Fr. 50.00 ad un massimo di fr. 1'000.00 per caso.
- In caso di danneggiamenti volontari o involontari del manufatto, l'Amministrazione Patriziale avrà il diritto di esigere la riparazione o, se del caso di provvedere alla stessa addebitando le relative spese al responsabile.
- In casi gravi l'Amministrazione può richiedere l'intervento della polizia, conformemente all'art. 292 Codice Penale Svizzero.

Art. 9 Manutenzione ordinaria

- La manutenzione ordinaria spetta contrattualmente agli utenti, i quali sono tenuti a mettere a disposizione sia il personale, sia i mezzi necessari per la stessa a titolo gratuito.
- Per manutenzione ordinaria si intende l'esecuzione dei seguenti lavori:
 - Pulizia del manufatto.
 - Pulizia dei tombini e dei canali di evacuazione delle acque.
 - Pulizia del terreno circostante (scarpata e massicciata).
 - Copertura con telone nei periodi di pioggia.
 - Sgombero neve dalla piattaforma e dal mucchio di letame in caso di nevicata.
 - Sostituzione delle travi di separazione del letamaio.
 - Ogni altro lavoro concordato annualmente con l'Amministrazione Patriziale, rispettivamente il guardiano, che possa essere fatto rientrare in questo ambito.

- L'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dovrà essere preventivamente concordata di anno in anno con l'Amministrazione Patriziale, rispettivamente il guardiano. Eventuali costi derivanti dall'acquisto di materiale o per forniture diverse saranno assunti dal Patriziato sulla base di un preventivo preventivamente approvato dall'Amministrazione Patriziale.
- A manutenzione terminata gli utenti sono tenuti a richiedere all'Amministrazione Patriziale, rispettivamente al guardiano, il formale collaudo.

Art. 10 Manutenzione straordinaria

- La manutenzione straordinaria spetta al Patriziato.
- Per la stessa l'Amministrazione Patriziale si impegnerà ad ottenere tutti i sussidi previsti dalla legge.

Art. 11 Rimedi di diritto

Contro le decisioni degli organi patriziali è dato ricorso in base ai disposti della Legge organica patriziale (cfr. artt. 146 e ss. LOP).

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'autorità cantonale.